

TI_GERICHTE 52.1999.232 vom 11. November 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-11-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1999.232

FR: TI_GERICHTE 52.1999.232 du 11 novembre 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1999.232 del 11 novembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi, senza domandare una proroga di tale termine. 3. Dalle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente (cfr. verbale d'interrogatorio 14 giugno 1996 e scritto 29 marzo 1999) risulta, che dalla sua entrata in Svizzera _____ non ha mai risieduto stabilmente nel nostro paese. Essa vi ha soggiornato unicamente durante le vacanze scolastiche, per un totale massimo di quattro mesi all'anno. Questi brevi soggiorni sono comunque irrilevanti, in quanto non sono atti ad interrompere il termine semestrale di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS (DTF 112 Ib 3 segg.).

E. 3.1

Non giova all'insorgente asserire di non essere stata a conoscenza delle conseguenze che un prolungato soggiorno all'estero ha sul permesso di domicilio. L'ignoranza della legge non è scusabile. _____ poteva comunque attendersi una simile conseguenza, in quanto una prolungata assenza dal paese ospitante è contraria allo scopo per cui è rilasciato il permesso di domicilio. Titolare di un permesso di domicilio è infatti lo straniero che vanta una relazione particolarmente stretta ed un'integrazione profonda con il nostro paese. Colui che invece si allontana per un periodo superiore a sei mesi, dimostra con il proprio comportamento una mancanza di legami con la nazione ospitante. Ciò vale a maggior ragione nel caso di _____, la quale non ha mai risieduto stabilmente in Svizzera.

E. 3.2

La ricorrente sostiene che il ripristino del permesso di domicilio s'imporrebbe, considerato il difficile clima creatosi a seguito della guerra e che i nonni che ospitavano _____ non sono più in grado di occuparsene. La censura appare in netto contrasto con quanto dichiarato in precedenza. Nel corso dell'interrogatorio di polizia del 20 aprile 1999 essa ha infatti sostenuto che la figlia "risiedeva ad _____ per frequentare la scuola, viveva presso la scuola, vitto e alloggio." Non vi è alcun motivo di dubitare della veridicità di tali affermazioni, che sono state rilasciate dall'insorgente spontaneamente ed in piena libertà. Solo dopo aver preso conoscenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione qui impugnata, l'insorgente ha portato una nuova versione, senza peraltro confutare quanto affermato in precedenza. In siffatte evenienze la versione ora adottata denota meri fini processuali e pertanto non può essere tenuta in considerazione. Inoltre il clima politico e sociale che regna oggi in Jugoslavia non preclude un rientro di _____ nella sua nazione d'origine.

E. 3.3

Resta infine da valutare, se il fatto che tale situazione sia sussistita per lungo tempo, può ora conferire alla ricorrente un diritto al ripristino del permesso di domicilio. Secondo dottrina e giurisprudenza la circostanza che l'autorità ha lasciato trascorrere un periodo di tempo relativamente lungo senza intervenire, non permette all'interessato di appellarsi al principio della buona fede per mantenere una situazione illegale. Affinché ci si possa eccezionalmente avvalere del principio della buona fede, occorre che l'autorità sia stata messa al corrente della situazione e che l'abbia poi lasciata sussistere con piena cognizione di causa (DTF 107 Ia 122 segg.; Moor; Droit administratif; vol. 1, Berna 1994, 5.3.2.2.). Nell'istanza 14 maggio 1993 con la quale l'insorgente ha postulato la concessione dell'autorizzazione per farsi raggiungere in Svizzera dai propri figli, essa aveva precisato che era sua intenzione ricongiungersi "definitivamente" con la propria prole. L'autorità poteva dunque presumere che _____ avrebbe risieduto effettivamente nel nostro paese. Pure in occasione della scadenza del termine di controllo nel marzo 1996, nulla è emerso al proposito. Solo nel giugno 1996 la situazione è stata scoperta dalla polizia e portata a conoscenza dell'autorità amministrativa. Omettendo d'intervenire, la Sezione degli stranieri ha unicamente favorito la figlia della ricorrente, concedendole un'ulteriore possibilità per porre rimedio alla situazione. Tuttavia neppure dopo aver terminato le scuole dell'obbligo, _____ ha deciso di continuare la propria formazione professionale in Svizzera, preferendo iscriversi ad una scuola commerciale di _____. Ciò denota una mancanza d'interesse e di volontà ad integrarsi nel nostro tessuto sociale. Diverso sarebbe stato, se nel frattempo (ossia dopo il 16 giugno 1996) la straniera si fosse stabilita definitivamente nel nostro paese, compiendo passi concreti volti al suo inserimento nella nostra società. Tuttavia nella fattispecie né la ricorrente, né sua figlia hanno preso delle disposizioni irreversibili a causa dell'inoperosità dell'autorità amministrativa. La famiglia _____ ha continuato a vivere separata, una parte in Svizzera ed una in Jugoslavia. L'insorgente non può dunque vantare alcun diritto al mantenimento di una situazione illegale.

E. 3.4

Giova infine osservare che il centro degli interessi di _____ si trova in Jugoslavia e non in Svizzera, dove essa ha soggiornato soltanto per brevi periodi. Un suo rientro nella sua nazione d'origine appare dunque perfettamente attuabile, considerato che in tale paese vivono pure altri parenti della famiglia _____. 4. Stante quanto procede, si deve pertanto concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco a critiche ed è rispettosa sia del principio della proporzionalità sia della parità di trattamento. Dovendo essere confermata la decadenza del permesso di domicilio rilasciato a _____, il ricorso va respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAm; dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente
La segretaria